

TRANSIZIONE 5.0

Agevolazione credito di imposta

Lunedì 15 aprile - dalle 11 alle 12

Video e presenza presso API Novara

Francesco Cruciano

Direzione

Agevolazioni, bandi e piani formativi

Api Servizi srl – Soc. Unipersonale

Vice Direttore Generale

API Novara, VCO e Vercelli

Via Aldo Moro 1, Novara

tel. 0321 398464

francescocruciano@apimpresa.it

transizion5.0@apimpresa.it

formazioneindustria4.0@apimpresa.it

www.apimpresa.it




PIANO TRANSIZIONE 5.0



Il Piano Transizione 5.0 è un programma che mira a sostenere gli investimenti in transizione digitale ed energetica delle imprese attraverso lo strumento del credito di imposta – D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 (cd. *Decreto PNRR*)

Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro provenienti da fondi europei RePower EU a cui si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio per Transizione 4.0 per un totale di 12,7 miliardi nel biennio 2024-2025

Transizione digital&green delle imprese – Risorse 2024-2025




Transizione digital&green delle imprese – Orizzonte temporale



Transizione 4.0

Risorse nazionali



Transizione 5.0

Risorse PNRR

Beneficiari:

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensioni e dal regime fiscale

Sono ammesse anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Escluse le imprese:

- **in stato di liquidazione volontaria o coatta, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale**
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 231/2001
- **che violino la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)**
- che non adempino correttamente ai propri obblighi contributivi e assistenziali

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente [art.17 del Reg. (UE) n. 852/2020] non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:



Attività escluse (DNSH)

- attività direttamente connesse ai combustibili fossili
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente
- esclusi anche gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti

All'interno di un Progetti di innovazione, sono agevolabili (**investimenti trainanti**):

A) Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio di impresa

- Beni degli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- «Software di Energy Dashboarding»
- «Software relativi alla gestione di impresa» se acquistati unitamente ai SW di Energy Dashboarding

Condizioni:

- I beni devono essere nuovi
- I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- I beni assicurano una riduzione dei consumi energetici alternativamente:
 - della struttura produttiva 3%
 - del processo produttivo interessato dall'investimento 5%




B. **Investimenti trainati** (richiedono la presenza di investimenti di cui al punto A)

a) gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo (a eccezione delle biomasse) **compresi gli impianti per lo stoccaggio** dell'energia prodotta [ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181].

Maggiorazione: Moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica

b) le spese per la **formazione** del personale finalizzate all'**acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**, nel limite del 10% degli investimenti, max 300 mila €). La formazione deve essere **erogata da soggetti esterni** abilitati.



Sistemi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (Focus impianti fotovoltaici)

Nelle more della formazione del «Registro delle Tecnologie per il fv», **possono rientrare, sulla base di un'apposita attestazione rilasciata dal produttore, solamente i moduli fotovoltaici che rispettano i requisiti di carattere tecnico e territoriale** previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181

- Moduli FV prodotti negli Stati membri UE
 - a) Con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%
 - b) Con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% per una base di calcolo (del credito di imposta) pari a 120% dei costi effettivi
 - c) Composti da celle bifacciali con efficienza di cella almeno pari al 24% per una base di calcolo pari al 140% dei costi effettivi sostenuti.

Ricapitolando: Accesso alla Transizione 5.0

1. Acquisto un bene o un insieme di beni nuovi
2. Appartengono all'All. A o B (devono essere 4.0 e rispettare i requisiti 5+2) e contemporaneamente garantiscono un risparmio energetico (>3% azienda o >5% processo)
3. Accedo all'agevolazione transizione 5.0 (come investimento trainante)
4. Posso aggiungere come investimenti trainati:
 - beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili + stoccaggio
 - formazione tecnologie digitali ed energetiche




Transizione 5.0 – Misura del beneficio (1/3)

Quota di investimento	Riduzione consumi energetici		
	Unità produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
da 2,5 mln a 10 mln	15%	20%	25%
da 10 mln a 50 mln	5%	10%	15%

Transizione 5.0 – Misura del beneficio (2/3)

Investimento
2,5 mln



Esempio

- macchinari-impianti 4.0, 300.000 €
- SW 4.0, 50.000 €
- Risparmio energetico (fascia 3) del processo oltre il 15%
- Impianto FV 100.000 €
- Moduli classe 1 con cella FV > 23,5%
- Ricorso alla Sabatini Industria 4.0
- Formazione nel limite del 10% su investimento

A fronte di investimento di 495.000 il vantaggio è pari a 326.000 (63,43%) e l'investimento effettivo di 168.000 (32,68%)

DATI INVESTIMENTO			
Importo dell'investimento in beni materiali Industria 4.0	ELENCO BENI	€	300.000,00
Importo dell'investimento in beni immateriali Industria 4.0	ELENCO BENI	€	50.000,00
Importo dell'investimento in impianti da fonti rinnovabili (autoconsumo)		€	100.000,00
Importo dell'investimento in formazione		€	45.000,00
Totale investimento		€	495.000,00
Totale base si calcolo credito di imposta		€	515.000,00
Risparmio energetico conseguito		Fascia 3 - oltre il 10% st	
Tipologia impianto FER		Classe 1 (FV>23,5%)	
Anno di interconnessione			2024
Agevolazione fino a €	2.500.000,00		45%
Agevolazione fino a €	10.000.000,00		25%
Agevolazione fino a €	50.000.000,00		15%
<i>E'possibile modificare le celle azzurre</i>			

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA NORMA

TOTALE CREDITO IMPOSTA		46,82%	€	231.750,00
Vantaggio fiscale da esenzione IRES e IRAP	Modifica	13,06%	€	64.658,25
Importo ammissibile ulteriore agevolazione			€	300.000,00
Nuova Sabatini Industria 4.0	Scheda	10,09%	€	30.270,00
Importo ammissibile ulteriore agevolazione				
Nuova Sabatini Green	Scheda	10,09%	€	-
Vantaggio complessivo		63,43%	€	326.678,25
Investimento effettivo		32,68%	€	168.321,75

Requisiti su risparmio energetico

- ▶ La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
- ▶ Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione (*identificazione parametri di riferimento*).

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza

Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica infine il completamento dell'investimento unitamente, a pena di decadenza, alla certificazione energetica ex-post.

Recapture del credito

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, **il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.**

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), **in materia di investimenti sostitutivi.**

Procedura e operatività

Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, al GSE la documentazione di cui al comma 11 [Certificazione ex-ante] unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo.

In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b) [Certificazione ex-post].

Procedura e operatività

Il beneficio è subordinato alla presentazione di **apposite certificazioni** rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

- a) **ex ante**, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni
- b) **ex post**, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con successivo decreto sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

- i) gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
- ii) le **Energy Service Company (ESCO)** certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Adempimenti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro [art.8 D.Lgs. 39/2010].

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione energetica (ex ante + ex post) sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) (esenzione IRAP e IRES)

Cumulabilità del credito di imposta

Il credito d'imposta «transizione 5.0» non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, **con** il credito d'imposta per investimenti in beni **«industria 4.0»** nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica
[Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno che ricomprende le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, e Sardegna]

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'art. 9 - Addizionalità e finanziamento complementare del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Transizione 5.0 – Oneri documentali e procedura

Avvio progetto

Ex ante

Progetto e investimenti programmati

1 Certificazione risparmio energetico previsto

Credito d'imposta prenotato

Progetto e investimenti realizzati

Ex post

1 Certificazione risparmio energetico effettivo

2 Certificazione interconnessione

3 Certificazione revisione legale

Credito d'imposta spettante

Entro 2025, unica soluzione

Dal 2026, cinque quote annuali

Compensazione credito

Utilizzo credito d'imposta spettante

1 Certificazione che indica la riduzione dei consumi (EGE e ESCo). Per PMI costi fino a 10k € sono in aumento al credito di imposta

2 Rilasciata da perito 4.0

3 Rilasciata da Revisore. Per sole imprese non obbligate per legge a revisione, spese riconosciute in aumento fino a 5k €

Oneri documentali

Fatture, ddt e altri documenti relativi ad acquisto dei beni agevolabili devono contenere i riferimenti alla norma agevolativa

Attestazioni e documentazione per beni per autoproduzione da energia solare

Dossier tecnico contabile per formazione trasformazione digitale + efficienza energetica

Certificazioni energetiche, interconnessione, revisione da soggetti qualificati

Maggiorazioni credito per certificazioni energetiche (PMI) e revisione

Limiti cumulabilità

Esclusa cumulabilità con credito di imposta industria 4.0

Esclusa cumulabilità con il credito di imposta ZES

Ammessa cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP), non porti superamento del costo effettivamente sostenuto.

Prossime disposizioni

Decreto attuativo che emetterà il MIMIT [entro il 1 aprile 2014]

Conversione in legge del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 [entro il 1 maggio 2024]

ENEA deve predisporre Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (definire modalità di invio e documentazione da fornire per iscrizione) entro 9 gennaio 2024

Servizio di consulenza Transizione 5.0



API Servizi srl, a fronte dell'importante esperienza maturata gli anni scorsi nell'agevolazione "Industria 4.0", e "formazione industria 4.0", **ha predisposto per le imprese interessate un servizio di consulenza dedicato per l'agevolazione "Transizione 5.0"**.

Per informazioni e chiarimenti sulla norma agevolativa, per una pre-analisi e preventivazione del beneficio spettante all'impresa, e informazioni e un preventivo per il servizio di consulenza dedicato, finalizzato alla gestione della "Pratica Transizione 5.0", si invitano le aziende a scrivere all'indirizzo mail transizione5.0@apimpresa.it o segreteria@apimpresa.it o a contattare i nostri uffici al numero di tel. 0321 398464.

1. *Verifica e analisi dei requisiti di ammissibilità ed applicabilità della disciplina agevolativa "Decreto PNRR-Transizione 5.0"*
2. *Pre-valutazione e definizione del Progetto di investimento per accesso all'agevolazione "Transizione 5.0"*
3. *Verifica della cumulabilità del Progetto con altre agevolazioni, inclusa "Sabatini industria 4.0" e risparmio IRES-IRAP (in virtù del fatto che tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TIUR)*
4. *Verifica dei requisiti per i beni materiali ed immateriali, oggetto di investimento, di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del risparmio di energia connesso*
5. *Certificazioni energetiche ex-ante ed ex post da parte dei soggetti autorizzati*
6. *Presentazione su piattaforma GSE-MIMIT del Progetto di investimento (presentazione domanda, comunicazioni periodiche e di chiusura e assistenza in tutte le fasi)*
7. *Supporto (eventuale progettazione) di investimenti in impianti fotovoltaici o altri sistemi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta – quale ulteriore bene trainato da ricomprendere nel progetto di investimento complessivo*
8. *Progettazione Didattica e Strutturazione del "Piano formativo transizione 5.0" – quale investimento trainato*
9. *Ricerca e valutazione di esperti abilitati per certificazione energetica, perizia di interconnessione e, per le imprese non soggette all'obbligo, ricerca di soggetti incaricati per la revisione legale finalizzata alla certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili per la fruizione del credito di imposta*
10. *Redazione del Dossier tecnico-contabile "transizione 5.0" completo*
11. *Gestione e organizzazione dei corsi di formazione tramite la stessa Api servizi srl, Ente accreditato per la formazione continua presso la Regione Piemonte, e pertanto Soggetto abilitato a effettuare la formazione; finanziamento di tali corsi tramite fondi interprofessionali*
12. *Assistenza per compilazione in tutte le fasi e interfaccia unica per l'impresa con le diverse figure, esperti e professionisti previsti dalla norma agevolativa.*

TRANSIZIONE 5.0

Agevolazione credito di imposta

Lunedì 15 aprile - dalle 11 alle 12

Video e presenza presso API Novara

Francesco Cruciano

Direzione

Agevolazioni, bandi e piani formativi

Api Servizi srl – Soc. Unipersonale

Vice Direttore Generale

API Novara, VCO e Vercelli

Via Aldo Moro 1, Novara
tel. 0321 398464

francescocruciano@apimpresa.it

transizion5.0@apimpresa.it

formazioneindustria4.0@apimpresa.it

www.apimpresa.it

Grazie per l'attenzione!



PIANO TRANSIZIONE 5.0

